

Prot. n.18

Spett.le
C.U.C. PATERNO' (capofila) e altri
c.a. **Ing. Eugenio Ciancio** (RUP)

Catania, 8 marzo 2018

**Oggetto: Appalto “lavori miglioramento sismico P.zzo comunale”
Importo € 1.237.765,05. Termine offerte 27 aprile**

Con riferimento all'oggetto, a seguito di segnalazione da parte di imprese ns. associate rileviamo quanto segue.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica (max punti 85/100), tra gli elementi di valutazione sono indicati la “*Organizzazione, qualifiche, esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto*” (A.2 - max punti 15/85) e “*Proposta migliorativa di spostamento motori per la climatizzazione*” (B – max punti 20/85).

L'elemento **A.2** riguardante, sostanzialmente, la **pregressa esperienza** riporta l'art. 95 comma 6 lett. e) D.lgs. n. 50/2016 a proposito dei criteri (in tal caso sarebbe di natura soggettiva) elencati a titolo esemplificativo al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Segnatamente, la disposizione prevede che il suddetto criterio possa essere previsto, al fine di raggiungere il miglior rapporto qualità/prezzo, “*qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello di esecuzione dell'appalto*”.

In merito, l'ANAC con la L.G. n. 2/2016 (OEPV) e i giudici amministrativi ritengono che la stazione appaltante possa prevedere anche elementi dell'offerta tecnica di tipo “soggettivo”, negli appalti di servizi o, in ogni caso, qualora si ravvisi l'opportunità che determinate caratteristiche soggettive del concorrente permettano di valutare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o per premiare il concorrente che presenta determinati requisiti particolarmente meritevoli (Sent. Consiglio di Stato n. 279/2018, TAR Sicilia n. 136/2018).

Nel caso in specie, per l'esecuzione dell'appalto in oggetto non sembrerebbe che il criterio suddetto abbia un'influenza significativa al punto tale da attribuirne 15 punti.

Ciò che appare ancor più grave è il **criterio B “Proposta migliorativa spostamento motori climatizzazione...in idonee postazioni, da porre in opera funzionanti completi di gas, opere elettriche e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante”**.

Si osserva che tale lavorazione non è prevista nel progetto esecutivo e nei relativi elaborati. Attribuire punteggio ad attività o lavorazioni non previste nel progetto esecutivo, di cui si può far carico il concorrente, esula completamente dalla *ratio* del criterio di aggiudicazione dell'O.E.P.V. (miglior rapporto qualità/prezzo), poiché non è attinente al merito dell'offerta tecnica. Invero,

l'art. 95 c. 14-bis D.lgs. n. 50/2016 vieta alle stazioni appaltanti di attribuire punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo. Come citano le Linee guida ANAC n. 2/2016 i criteri *"devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento....Le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta..."*.

Si aggiunga, altresì, che farsi carico a proprie spese di ulteriori lavorazioni non è altro che un "ribasso mascherato", ulteriore a quello che il concorrente deve esprimere nell'offerta economica.

Per quanto sopra esposto, chiediamo a codesto ente appaltante di valutare le superiori considerazioni al fine di rettificare il contenuto del bando, nei modi e termini di legge.

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola